

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI  
TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  
OPERANTI AI SENSI DELLA LEGGE n. 266/91  
ED AI SENSI DELLA L.R. n. 4/97 PER ATTIVITA' INTERATTIVE DI SERVIZI DI  
PROTEZIONE CIVILE DI PUBBLICO INTERESSE E PER INTERVENTI DI EMERGENZA  
LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI

L'anno duemilatredici addì ..... del mese di ..... alle ore ....., nella  
Residenza Municipale

TRA

Il Dott. . Romano Francesco nella sua qualità Responsabile del Servizio, che si costituisce nel presente atto quale rappresentante del Comune di Montepaone ( P.I. 00297260796) domiciliato per la carica presso la Sede Comunale.

E

L'Organizzazione di Volontariato denominata "Confraternita di Misericordia" con sede legale nel Comune di Soverato alla Via Fra Giacomo, 5 e sede sociale in Via Galliano. dello stesso Comune, (C.F. 97031220797) rappresentata dalla Sig.ra Cutruzzulà Antonietta, in qualità di Governatrice, nata a Catanzaro il 14/6/1957, residente a Soverato in Via Fra Giacomo , 5.

Preso atto che l'Organizzazione di Volontariato " Confraternita di Misericordia" è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato dei Servizi Sociali e di Protezione Civile e che non sono in corso procedure di revoca.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale di Montepaone e l'Organizzazione di Volontariato denominata "Confraternita di Misericordia".

## Art. 2

L'Organizzazione di Volontariato "Confraternita di Misericordia" assicura:

- ✓ interventi in caso di calamità naturali nel territorio comunale di Montepaone rimanendo in casi gravi da supporto alle autorità competenti;
- ✓ collaborazione alla elaborazione di un Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile;
- ✓ servizi d'ordine e di tutela all'ambiente;
- ✓ assistenza alla famiglie bisognose quale: trasporto presso strutture ospedaliere ed assistenziali della provincia, (segnalate dal Sindaco o dall'assessore alle politiche sociali);
- ✓ supporto ai VV.UU. nel territorio comunale per la gestione del traffico, quale assistenza alla popolazione, in particolari occasioni quali le feste religiose, civile ed altre, segnalate dal sindaco almeno due giorni prima;
- ✓ banco alimentare a famiglie bisognose segnalate dal sindaco o dall'assessore alle politiche sociali.

## Art. 3

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l'Organizzazione di Volontariato " Confraternita di Misericordia" garantisce la disponibilità di un numero di volontari e mezzi idonei, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.

## Art. 4

Il Responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è la Sig.ra Cutruzzulà Antonietta nata a Catanzaro il 14/6/1957 residente in Soverato alla Via Fra Giacomo, 5, – Tutto il personale volontario operante nell'Organizzazione di Volontariato e regolarmente assicurato ai sensi degli art. 4 e 7, comma 3, della legge n. 266/91 ed ai sensi del D.M. 14/2/1992. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionista è regolato dai contratti di lavoro in vigore e della normativa previdenziale e fiscale in materia.

## Art. 5

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 266/91, la somma di €uro 2.500,00 (Duemilacinquecento//00), esente da IVA, ai sensi della legge citata ed è finalizzata esclusivamente al sostegno delle attività oggetto della presente convenzione, al rimborso per l'assicurazione dei volontari e dei mezzi impegnati, per le spese per attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, la loro manutenzione e per il carburante.

Le somme saranno liquidate mediante accredito sul c.c.b. CODICE IBAN N. IT82P081264277000000012275 della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone.

#### Art. 6

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte anche sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempienze al Responsabile dell'Organizzazione identificato in premessa. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Organizzazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti.

#### Art. 7

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 266/91, l'accesso ai locali del Comune contraente e l'uso di documentazione da parte dei Responsabili dell'Organizzazione e/o del Personale impegnato nell'attività oggetto del presente accordo, sono concordati con il Responsabile del Servizio.

#### Art. 8

L'Organizzazione "Confraternita di Misericordia" assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto del personale impegnato, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti degli utenti e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di convenzioni.

#### Art. 9

L'Organizzazione "Confraternita di Misericordia" trasmetterà in tempo utile all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo delle persone addette alle attività di cui sopra, dando sollecita comunicazione di eventuali variazioni.

Art. 10

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di stipula, salvo disdetta, che ciascuna delle parti dovrà comunicare con lett. racc. a/r, almeno 30 giorni prima della scadenza. Per quanto non previsto dal presente accordo le parti faranno riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

Per L'Organizzazione di Volontariato  
"Confraternita di Misericordia"

Per il Comune di Montepaone  
Il Responsabile del Servizio